



INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e relativo all'operazione di maggiore rilevanza

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Via Gaetano Negri n. 1 - Milano), pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet di Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (www.inwit.it)

Data di pubblicazione – 1 agosto 2019

Indice

1	AVVERTENZE	14
1.1	Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	14
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	14
2.1	Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Fusione.....	14
2.1.1	<i>Profili giuridici della Fusione.....</i>	<i>15</i>
2.1.2	<i>Rapporto di Cambio</i>	<i>16</i>
2.1.3	<i>Modifiche dello statuto sociale di Inwit in conseguenza della Fusione.....</i>	<i>17</i>
2.1.4	<i>Approvazioni assembleari e diritto di recesso.....</i>	<i>18</i>
2.2	Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini della Compravendita	18
2.2.1	<i>Profili giuridici della Compravendita.....</i>	<i>18</i>
2.2.2	<i>Determinazione del Corrispettivo.....</i>	<i>19</i>
2.3	Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement.....	19
2.3.1	<i>Profili giuridici del TIM MSA e del VOD MSA.....</i>	<i>20</i>
2.3.2	<i>Profili giuridici del Passive Sharing Agreement</i>	<i>22</i>
2.3.3	<i>Determinazione dei termini economici del TIM MSA e del VOD MSA nonché del Passive Sharing Agreement</i>	<i>23</i>
2.4	Condizioni di efficacia dell'Operazione.....	24
2.5	Dichiarazioni e garanzie delle parti.....	26
2.6	Procedura di Aggiustamento	27
2.7	Parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione	28
2.8	Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per l'Emittente e per il Gruppo TIM.....	29
2.9	Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili	30
2.9.1	<i>Consulenti coinvolti nell'Operazione.....</i>	<i>30</i>
2.9.2	<i>Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio</i>	<i>32</i>
2.9.3	<i>Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Corrispettivo.....</i>	<i>33</i>
2.9.4	<i>Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione dei termini economici del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement.....</i>	<i>33</i>
2.9.5	<i>Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione dei termini economici dell'Operazione.....</i>	<i>33</i>
2.10	Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione....	34

2.10.1	<i>Indici di rilevanza applicabili</i>	35
2.10.2	<i>Effetti della Fusione</i>	35
2.10.3	<i>Effetti della Compravendita</i>	35
2.10.4	<i>Effetti della sottoscrizione del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement</i>	36
2.11	Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Inwit e/o di società del Gruppo TIM.....	36
2.12	Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Inwit	36
2.13	Descrizione delle attività svolte dal Comitato OPC in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e dell'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione.....	36
2.14	Applicabilità delle disposizioni di cui all'Articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC	40
	Allegati	41

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare s'intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Active Sharing Agreement	Il contratto volto a disciplinare i reciproci diritti e obblighi in relazione alla condivisione delle relative infrastrutture attive che sarà sottoscritto tra TIM e VOD.
Aggiustamento	La procedura di aggiustamento meglio descritta nel successivo paragrafo 2.6 del Documento Informativo.
Allen & Overy	Allen & Overy Studio Legale Associato, con sede in Via Nino Bixio n. 31, incaricato di prestare, quale esperto indipendente, assistenza e consulenza legale al Comitato OPC al fine del rilascio da parte di quest'ultimo del parere in merito all'Operazione e ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 19 della Procedura OPC.
Atto di Fusione	L'atto di fusione che sarà sottoscritto da Inwit e VOD Tower alla Data del Closing.
Backhauling Agreement	Il contratto che è stato sottoscritto tra TIM e VOD, alla data di sottoscrizione del Framework Agreement, volto a disciplinare i reciproci diritti e obblighi in relazione ai servizi di <i>backhauling</i> .
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Cassa Disponibile	La cassa liberamente disponibile di Inwit alla Data di Efficacia che sarà stimata dal Consiglio di Amministrazione di Inwit al momento della approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione con la proposta della Distribuzione Straordinaria da sottoporre all'Assemblea dei soci: (i) tenendo conto del nuovo debito finanziario che determina un incremento del rapporto debito/EBITA fino a 6 volte (tali valori come risultanti dall'ultima comunicazione al mercato) così da permettere a Inwit di avere un <i>credit rating</i> pari ad almeno BB+ da parte di Standard&Poors, Ba1 da parte di Moody's o un equivalente livello di <i>rating</i> da parte di altre primarie agenzie di <i>rating</i> ; (ii) deducendo il Corrispettivo; e (iii) tenendo conto dell'eventuale Aggiustamento e del fabbisogno di cassa di Inwit nell'ordinaria amministrazione.
Codice Civile	Il Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX n. 262, come

	successivamente modificato e integrato.
Codice di Autodisciplina	Il codice di autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate, promosso da Borsa Italiana.
Comitato OPC	Il Comitato per il Controllo e Rischi, nominato in data 13 aprile 2018, che agisce in qualità di “ <i>Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza</i> ” per i fini di cui alla Procedura OPC, composto, alla Data del Documento Informativo, dagli amministratori indipendenti Luca Aurelio Guarna (che esercita le funzioni di Presidente), Francesca Balzani e Secondina Giulia Ravera.
Compravendita	La compravendita della Partecipazione di Minoranza in VOD Tower tra VOD EU, in qualità di venditore, e Inwit, in qualità di acquirente, che avrà effetto l’istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell’ultima iscrizione dell’Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.
Condizioni Sospensive	Le condizioni apposte per il perfezionamento dell’Operazione come meglio individuate nel paragrafo 2.4 del Documento Informativo.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Contratti Commerciali	Active Sharing Agreement, Passive Sharing Agreement, VOD MSA e TIM MSA.
Corrispettivo	L’ammontare pari a Euro 2.140.000.000 per l’acquisto della Partecipazione di Minoranza in VOD Tower e che sarà depositato, alla Data del Closing, presso un conto vincolato aperto da Inwit anche nell’interesse di VOD EU e che sarà svincolato subordinatamente all’ultima iscrizione dell’Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.
Data del Closing	Il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all’avveramento (o alla rinuncia) dell’ultima delle Condizioni Sospensive, fermo restando che ove, a tale data, sia pendente un Procedimento Antitrust Pendente, la data di perfezionamento dell’Operazione potrà essere posticipata (su richiesta congiunta di VOD EU e VOD ovvero su richiesta di Inwit o di TIM in via disgiunta tra loro) alla prima data tra: <ul style="list-style-type: none"> (i) il 5° giorno lavorativo dopo il 30 giugno 2020; (ii) il 5° giorno lavorativo dalla conclusione del

	<p>Procedimento Antitrust Pendente,</p> <p>essendo inteso che qualora alla scadenza del termine <i>sub (i)</i> il Procedimento Antitrust Pendente fosse ancora in corso, le parti procederanno comunque al perfezionamento dell'Operazione il 5° giorno lavorativo decorrente dal 30 giugno 2020 purché si siano avverate (o siano state rinunciate) le Condizioni Sospensive.</p>
Data del Documento Informativo	La data di pubblicazione del Documento Informativo.
Data di Efficacia	La data (e ora) in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi dell'art. 2504- <i>bis</i> del Codice Civile e che sarà fissata – in accordo con Borsa Italiana tenendo conto che a tale data le Nuove Azioni Inwit dovranno essere quotate su MTA - entro i quindici giorni successivi all'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.
Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA	Il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo all'ottenimento da parte della Commissione Europea della conferma che l'Operazione non determina la creazione di una " <i>full-function joint venture</i> " e che di conseguenza non è richiesta alcun <i>filing</i> presso la Commissione Europea; ovvero il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo all'avveramento della Condizione Sospensiva di cui al paragrafo 2.4 lett. (g) del Documento Informativo, qualora tale conferma non vi sia stata entro il 30 settembre 2019 (ovvero entro il 31 ottobre 2019 nel caso in cui tale posticipazione sia stata richiesta anche solo da una parte entro il 27 settembre 2019) o la Commissione Europea abbia comunicato di ritenere che l'Operazione determini la creazione di una " <i>full-function joint venture</i> ".
Distribuzione Straordinaria	La distribuzione di riserve che l'Assemblea dei soci di Inwit sarà chiamata a deliberare contestualmente alla Fusione pari alla Cassa Disponibile fermi restando in ogni caso i limiti di legge e delle riserve disponibili in quel momento, subordinatamente al perfezionamento della Fusione e a favore dei soci di Inwit a decorrere dalla Data di Efficacia (quindi anche di VOD EU in quanto titolare delle Nuove Azioni Inwit).
Documento Informativo	Il presente documento informativo.
Equita	Equita Group S.p.A., con sede in Via Turati n. 9, Milano incaricato di fornire, quale esperto indipendente, assistenza e consulenza finanziaria al Comitato OPC al fine del rilascio da

	parte di quest'ultimo del parere in merito all'Operazione e ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 19 della Procedura OPC.
Framework Agreement	L'accordo sottoscritto in data 26 luglio 2019 tra TIM, VOD, VOD EU e Inwit, che regola e disciplina i termini e le condizioni dell'Operazione e, tra l'altro, le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della Fusione (quali l'incorporazione di VOD Tower e la Scissione VOD Tower), la gestione interinale delle Società Partecipanti alla Fusione e le condizioni dell'operazione di integrazione delle torri di VOD con quelle di Inwit, nonché della <i>partnership</i> industriale tra TIM, VOD e Inwit che prevede la sottoscrizione dei Contratti Commerciali.
Fusione	La fusione per incorporazione di VOD Tower in Inwit, le cui caratteristiche principali sono descritte nel paragrafo 2.1 del Documento Informativo.
Gruppo TIM	Il gruppo facente capo a TIM ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Impatto Negativo	Con riguardo a Inwit e/o al Ramo Tower (fino al perfezionamento della Scissione) o di VOD Tower (dopo il completamento della Scissione) un sostanziale e oggettivo impatto negativo sul valore del relativo <i>business</i> come valutato alla data di sottoscrizione del Framework Agreement o con riguardo agli obiettivi che le parti si sono prefissate di raggiungere con la sottoscrizione dei Contratti Commerciali (fatta eccezione per quanto riguarda il c.d. " <i>active network sharing</i> "), il fatto che il perseguimento di tali obiettivi sia o sarà impedito, gravemente danneggiato o precluso.
Inwit o Emittente	Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 08936640963, con capitale sociale di Euro 600 milioni rappresentato da azioni quotate su MTA.
Mediobanca	Mediobanca– Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - 20121 Milano.
Memorandum of Understanding	<i>Memorandum of Understanding</i> non vincolante sottoscritto tra TIM e VOD, comunicato al mercato in data 21 febbraio 2019, avente a oggetto tra l'altro la potenziale integrazione di Inwit con le circa 11.000 torri VOD in Italia, subordinatamente alla sottoscrizione di accordi vincolanti tra le parti interessate nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

MTA	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nuove Azioni Inwit	Le n. 360.200.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, calcolate in base al Rapporto di Cambio, che saranno emesse da Inwit e attribuite a VOD EU, alla Data di Efficacia, a fronte dell'annullamento della partecipazione detenuta da VOD EU in VOD Tower.
Nuovo Statuto Inwit	Il nuovo statuto sociale di Inwit, il cui testo costituisce parte integrante del Progetto di Fusione, soggetto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Inwit che sarà convocata dopo l'approvazione del Progetto di Fusione.
Operazione	L'operazione unitaria avente ad oggetto la combinazione delle torri di VOD con quelle di Inwit attuata mediante (i) la costituzione di VOD Tower, la Scissione e la successiva Fusione di VOD Tower in Inwit e (ii) il perfezionamento di una <i>partnership</i> industriale mediante la sottoscrizione tra Inwit, VOD e TIM di un nuovo accordo di collaborazione commerciale (TIM MSA e VOD MSA) e di un contratto di condivisione di infrastruttura passiva di rete (<i>Passive Sharing Agreement</i>).
Parere di Allen & Overy	Indica il parere in merito alla correttezza procedurale dell'attività istruttoria svolta dal Comitato OPC, con particolare riferimento al suo "coinvolgimento" nella "fase delle trattative e nella fase istruttoria" e al recepimento del "flusso informativo" di cui il Comitato OPC deve essere destinatario nel rispetto delle disposizioni del Regolamento OPC e della Procedura OPC e in considerazione del contenuto del "motivato parere" che il Comitato OPC è tenuto a rilasciare al Consiglio di Amministrazione. Tale parere è stato rilasciato da Allen & Overy in data 26 luglio 2019.
Parere di Equita	Indica l'opinione in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario (c.d. <i>fairness opinion</i>), del Corrispettivo, dei termini e delle condizioni economiche del TIM MSA e del Rapporto di Cambio, rilasciata da Equita in data 26 luglio 2019 e acclusa al parere rilasciato dal Comitato OPC.
Partecipazione di Minoranza in VOD Tower	La partecipazione pari al 43,4% del capitale sociale di VOD Tower oggetto della Compravendita.
Passive Sharing Agreement	Il contratto che sarà sottoscritto tra TIM, VOD e Inwit, alla Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA, volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi

	relativi alla condivisione delle infrastrutture passive di Inwit e VOD.
Procedura OPC	La “ <i>Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate</i> ”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 11 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 2391- <i>bis</i> del Codice Civile e del Regolamento OPC.
Progetto di Fusione	Il progetto relativo alla Fusione mediante incorporazione di VOD Tower in Inwit, predisposto ai sensi dell’art. 2501- <i>ter</i> del Codice Civile.
Ramo Tower	Il ramo d’azienda di VOD - che sarà attribuito con la Scissione a VOD Tower - dedicato all’attività di costruzione e gestione delle infrastrutture passive (es. torri, piloni e pali) e dei sistemi tecnologici volti ad ospitare attrezzature di proprietà di operatori di telefonia mobile e altre attrezzature per emittenti radio, telecomunicazioni, televisioni ed emittenti segnali radio.
Rapporto di Cambio	Il rapporto di cambio per la Fusione corrispondente alle Nuove Azioni Inwit attribuite a VOD EU a fronte dell’annullamento della intera partecipazione dalla stessa detenuta in VOD Tower, fermo restando che la Partecipazione di Minoranza in VOD Tower verrà annullata senza concambio.
Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento OPC	Il “ <i>Regolamento operazioni con parti correlate</i> ” adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
Scissione VOD Tower	La scissione parziale e proporzionale di VOD <i>ex</i> artt. 2506 del Codice Civile e conseguente assegnazione a favore di VOD Tower del Ramo Tower.
Situazione Patrimoniale per la Fusione di VOD Tower	La situazione patrimoniale di riferimento di VOD Tower al 31 agosto 2019. Inoltre, alla documentazione della Fusione si alleggerà anche lo stato patrimoniale di VOD relativo al Ramo Tower alla data del 31 marzo 2019 (VOD ha chiuso il suo ultimo esercizio al 31 marzo 2019).
Società Incorporante	Inwit.
Società Incorporanda	VOD Tower.

Società Partecipanti alla Fusione	Congiuntamente, Inwit e VOD Tower.
TIM	TIM S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 00488410010, con capitale sociale di Euro 13.685.407.100,40 rappresentato da azioni quotate su MTA.
TIM MSA	Il nuovo <i>Master Service Agreement</i> che sarà sottoscritto tra Inwit e TIM alla Data del Closing e con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia e che disciplina i servizi c.d. di ospitalità sui siti che saranno nella disponibilità di Inwit a seguito della Fusione.
TUF	Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
VOD	Vodafone Italia S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Jarvis n. 13, Ivrea, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, con capitale sociale di Euro 2.305.099.887,30.
VOD EU	Vodafone Europe B.V. società di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam, Rivium Quadrant 73 in Capelle aan de IJssel, iscritta alla Camera di Commercio olandese al n. 804794297.
VOD MSA	Il <i>Master Service Agreement</i> che sarà sottoscritto tra Inwit e VOD alla Data del Closing e con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia e che disciplina i servizi c.d. di ospitalità sui siti che saranno nella disponibilità di Inwit a seguito della Fusione.
VOD Tower	Società a responsabilità limitata di diritto italiano costituita da VOD EU mediante la Scissione.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Inwit, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC e degli articoli da 17 a 24 (compresi) della Procedura OPC, al fine di fornire al pubblico le informazioni richieste dallo Schema di cui all'Allegato 4 al Regolamento OPC con riferimento all'Operazione, a seguito della sottoscrizione, in data 26 luglio 2019, del Framework Agreement tra TIM, VOD, VOD EU e Inwit.

In data 21 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha preso atto di quanto comunicato da TIM in merito al *Memorandum of Understanding* riguardo la collaborazione per la condivisione delle infrastrutture mobili, dando mandato all'Amministratore Delegato di negoziare l'integrazione con le torri VOD in Italia per conto di Inwit (*cf.* il comunicato stampa pubblicato da Inwit in data 21 febbraio 2019, disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione "*Media - Comunicati Stampa*").

In conseguenza del rapporto di controllo di diritto esistente tra TIM e Inwit (che si caratterizza altresì per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di TIM ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 ss. del Codice Civile) e della significatività dell'Operazione, la stessa costituisce un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC. Pertanto, il Comitato OPC di Inwit è stato coinvolto nella fase istruttoria e nel processo di negoziazione e definizione dei contenuti del Framework Agreement (*cf.* il paragrafo 2.12 del Documento Informativo).

In particolare, in data 27 febbraio 2019, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli da 17 a 24 (compresi) della Procedura OPC, il Responsabile *Legal, Corporate Affairs & Compliance* di Inwit ha informato ad ogni effetto il Presidente del Comitato OPC che l'Operazione, prevedendo potenziali modifiche al *Master Service Agreement* in essere tra TIM e Inwit (datato 13 marzo 2015), potesse costituire "Operazione di Maggiore Rilevanza" sulla base dei criteri indicati dall'articolo 5 della Procedura OPC, e ciò al fine di coinvolgere tempestivamente il Comitato OPC nel processo di valutazione della prospettata Operazione, anche ai fini del rilascio di un parere sulla stessa in conformità alla normativa applicabile.

Successivamente in data 24 giugno 2019, il Responsabile *Legal, Corporate Affairs & Compliance* di Inwit ha confermato al Presidente del Comitato OPC che l'Operazione, inclusiva della sottoscrizione del Framework Agreement e degli altri atti che importano trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni che Inwit sarà chiamata a negoziare e stipulare ai sensi del medesimo Framework Agreement e dei suoi allegati, potesse costituire "Operazione di Maggiore Rilevanza" sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della Procedura OPC.

In data 26 luglio 2019, il Comitato OPC ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'interesse dell'Emittente al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, tenuto altresì conto delle valutazioni espresse nel Parere di Equità e nel Parere di Allen & Overy nella loro qualità di esperti indipendenti incaricati nel marzo scorso dal Comitato OPC.

Sempre in data 26 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di TIM, VOD, VOD EU e Inwit (quest'ultima previo parere favorevole del Comitato OPC) hanno approvato l'Operazione e la conseguente sottoscrizione del Framework Agreement, avvenuta in pari data, che regola e disciplina, tra l'altro, le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione dell'Operazione, gli impegni reciproci delle Società Partecipanti alla Fusione e

le condizioni cui l'esecuzione dell'Operazione è subordinata.

In particolare, il Framework Agreement disciplina i termini e le condizioni dell'Operazione che si sostanzia nelle seguenti attività:

- (i) la costituzione da parte di VOD EU di VOD Tower entro il 31 agosto 2019;
- (ii) la Scissione mediante assegnazione del Ramo Tower a favore di VOD Tower entro il 31 dicembre 2019;
- (iii) la Compravendita il cui atto sarà sottoscritto tra VOD EU e Inwit alla Data del Closing e che produrrà i suoi effetti l'istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese;
- (iv) la Fusione – il cui Atto di Fusione sarà sottoscritto alla Data del Closing e che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia - con contestuale annullamento della partecipazione detenuta da VOD EU in VOD Tower e ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Inwit;
- (v) l'adozione del Nuovo Statuto Inwit soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di Inwit che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia;
- (vi) la sottoscrizione di un patto parasociale tra TIM e VOD volto a disciplinare i rapporti tra queste ultime società quali future socie di Inwit successivamente al perfezionamento dell'Operazione che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia (il “**Patto Parasociale**”);
- (vii) la sottoscrizione (a) da parte di Inwit e TIM alla Data del Closing del TIM MSA - che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia - in sostituzione di quello attualmente vigente; (b) da parte di Inwit e VOD alla Data del Closing del VOD MSA che produrrà anch'esso i suoi effetti alla Data di Efficacia; (c) da parte di Inwit, TIM e VOD del Passive Sharing Agreement alla Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA; e (d) da parte di TIM e VOD dell'Active Sharing Agreement e del Backhauling Agreement.

Ai fini del presente Documento Informativo, si segnala che il Framework Agreement reca, inoltre, in allegato, *inter alia*, le bozze di:

- (i) TIM MSA e VOD MSA; e
- (ii) Passive Sharing Agreement.

Il Progetto di Fusione sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di Inwit in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del presente Documento Informativo, indicativamente entro il 20 settembre 2019. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti di Inwit, che sarà convocata in sede straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, nei termini di legge, indicativamente entro la fine del 2019.

La Fusione si qualifica altresì come “significativa” ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, ma si ricorda che Inwit non è tenuta a mettere a disposizione del

pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo avendo la stessa derogato a tale adempimento come previsto dall'art. 70 comma 8, del Regolamento Emittenti.

Per completezza si segnala che l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile in relazione alla Fusione sarà messa a disposizione degli azionisti dell'Emittente e del pubblico nei modi e nei termini previsti ai sensi di legge e regolamento.

1 AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

Alla data del 26 luglio 2019, secondo quanto indicato anche nel Framework Agreement, TIM detiene direttamente n. 360.200.000 azioni ordinarie di Inwit, rappresentative del 60% circa del capitale sociale dell'Emittente. TIM esercita, pertanto, il controllo di diritto su Inwit. TIM esercita inoltre su Inwit attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit, alla Data del Documento Informativo è composto dai seguenti componenti: Piergiorgio Peluso (Presidente), Giovanni Ferigo (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Agostino Nuzzolo, Enrico Maria Bignami, Filomena Passeggio, Francesca Balzani, Giliola Bonino, Laura Cavatorta, Luca Aurelio Guarna, Carlo Nardello e Secondina Giulia Ravera.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei soci di Inwit in data 13 aprile 2018, fatta eccezione per i consiglieri Piergiorgio Peluso e Carlo Nardello che sono stati nominati, per cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2019 a seguito delle dimissioni rassegnate dai consiglieri Stefano Siragusa e Mario Di Mauro.

Degli undici componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sopra indicati, nove sono stati designati dall'azionista TIM e in particolare sei sono stati tratti dalla lista di candidati presentata all'Assemblea di Inwit del 13 aprile 2018 da TIM; uno è stato nominato su designazione di TIM nel corso della predetta Assemblea che ha deliberato a maggioranza di legge avendo il terzo candidato della lista di minoranza dichiarato in data 11 aprile 2018 la propria indisponibilità ad accettare la candidatura; e due (i.e., i consiglieri Piergiorgio Peluso e Carlo Nardello) sono stati designati in sede di cooptazione da TIM in quanto nominati in sostituzione di due consiglieri che erano stati a suo tempo tratti dalla predetta lista di candidati.

Dei nove componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente designati da TIM quattro sono muniti dei requisiti di indipendenza di cui al TUF e al Codice di Autodisciplina.

Si segnala inoltre che il consigliere Agostino Nuzzolo riveste altresì il ruolo di General Counsel e Segretario del Consiglio di Amministrazione di TIM e i consiglieri Piergiorgio Peluso, Giliola Bonino e Carlo Nardello sono dirigenti TIM.

Eccezion fatta per quanto appena precisato, in considerazione delle caratteristiche dell'Operazione e degli effetti ad essa collegati e da essa derivanti, Inwit ritiene di non essere esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni di analoga natura.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Fusione

2.1.1 *Profili giuridici della Fusione*

Come anticipato in Premessa, l'Operazione - avente ad oggetto l'integrazione delle torri di VOD con quelle di Inwit e quindi la realizzazione di una *partnership* industriale tra TIM, VOD e Inwit che prevede la sottoscrizione dei Contratti Commerciali - si articola preliminarmente nella costituzione da parte di VOD EU di VOD Tower, nella Scissione e nella Fusione.

La Fusione consiste in una operazione di incorporazione di VOD Tower in Inwit ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.

Come anticipato nella Premessa, il Progetto di Fusione sarà definito sulla base della situazione semestrale al 30 giugno 2019 di Inwit e della Situazione Patrimoniale per la Fusione di VOD Tower.

Ai sensi del Framework Agreement è previsto che ove la Data del Closing cada in una data successiva al 30 aprile 2020, i consigli di amministrazioni di Inwit e di VOD Tower valutino congiuntamente se sia necessario procedere a un aggiornamento della documentazione relativa alla Fusione (in particolare le situazioni patrimoniali depositate per le relative assemblee ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile) e quindi si tenga una nuova Assemblea dei soci di Inwit e una nuova Assemblea dei soci di VOD Tower per approvare, per quanto occorrer possa, la predetta documentazione aggiornata. Il Rapporto di Cambio non potrà in ogni caso essere modificato.

Come previsto nel Framework Agreement, Inwit darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento della partecipazione di VOD EU in VOD Tower e (ii) assegnazione a VOD EU, alla Data di Efficacia, delle Nuove Azioni Inwit.

Il perfezionamento della Fusione comporterà, quindi, alla Data di Efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda.

Fermo quanto precede, non si prevede che la Fusione abbia effetti significativi sul personale dipendente dell'Emittente.

Nel Framework Agreement si dà inoltre atto del fatto che sarà richiesta per le Nuove Azioni Inwit l'ammissione alle negoziazioni sul MTA, alla Data di Efficacia.

Visto l'art. 70 del Regolamento Emittenti e i criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione di cui all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo, la Fusione configura inoltre un'operazione "significativa". Pertanto, posto che Inwit ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 70, comma 8, Regolamento Emittenti ⁽¹⁾, di derogare (c.d. *opt out*) all'adempimento previsto dall'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti, la stessa non sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti.

Fermo quanto precede, la documentazione relativa alla Fusione (comprensiva, tra l'altro, del

⁽¹⁾ L'art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti stabilisce: "Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico".

Progetto di Fusione, una volta approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione, e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti) sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e regolamento.

2.1.2 *Rapporto di Cambio*

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono giunti alla determinazione del Rapporto di Cambio a seguito di una ponderata valutazione di Inwit e di VOD Tower (*i.e.*, del Ramo Tower), tenendo conto della natura dell'Operazione ed adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti in questo settore ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna Società Partecipante alla Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit si è avvalso della relazione predisposta dall'*advisor* finanziario Mediobanca in data 26 luglio 2019 che ha fornito un'opinione in merito alla congruità dal punto di vista finanziario, c.d. "*fairness opinion*", del Rapporto di Cambio. La predetta "*fairness opinion*" ha concluso per la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio proposto.

Come indicato nel Framework Agreement, si segnala che le Società Partecipanti alla Fusione presenteranno istanza congiunta presso il Tribunale di Milano ai fini della designazione dell'esperto indipendente che sarà incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile (la "**Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio**").

Il Rapporto di Cambio corrisponde al numero delle azioni Inwit di nuova emissione da emettersi, alla Data di Efficacia, a favore di VOD EU a fronte dell'annullamento della partecipazione dalla stessa detenuta in VOD Tower, mentre la Partecipazione di Minoranza in VOD Tower verrà annullata senza concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro, fermo restando quanto precisato al paragrafo 2.6 con riguardo alla procedura di Aggiustamento.

Le Nuove Azioni Inwit avranno data di godimento identica a quella delle azioni Inwit in circolazione alla Data di Efficacia, saranno soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e attribuiranno a VOD EU gli stessi diritti spettanti alle azioni ordinarie oggi in circolazione.

Ai fini dell'analisi e definizione del rationale e della struttura dell'Operazione, nonché dell'individuazione dei valori da attribuire a Inwit e a VOD Tower per la propria valutazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, come sopra detto, si è avvalso di Mediobanca. Per una descrizione delle attività svolte da tale *advisor* e delle metodologie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Amministrazione di Inwit ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, nonché dei criteri di selezione e applicazione delle suddette metodologie, si rinvia al successivo paragrafo 2.9.2. Per informazioni sulle attività e sulle autonome valutazioni svolte dal Comitato OPC con l'ausilio di Equita, si rinvia al successivo paragrafo 2.13.

Per ulteriori dettagli si rinvia, in ogni caso, rispettivamente, al contenuto del Parere di Equità accluso al parere del Comitato OPC, che è a sua volta allegato al presente Documento Informativo quale Allegato 1, nonché alla relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione di Inwit, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

Come ricordato in precedenza, la congruità del Rapporto di Cambio sarà altresì oggetto della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio che sarà resa dall'esperto indipendente designato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile e che sarà parimenti messa a disposizione degli azionisti dell'Emittente e del pubblico ai sensi della normativa vigente.

2.1.3 *Modifiche dello statuto sociale di Inwit in conseguenza della Fusione*

Come previsto dal Framework Agreement, l'Assemblea dei soci di Inwit sarà chiamata a deliberare altresì l'approvazione di talune modifiche allo statuto sociale di Inwit al fine di riflettere la nuova composizione sociale dell'Emittente che vedrà TIM e VOD detenere una partecipazione paritetica (37,5%) con effetto alla Data di Efficacia. La bozza del Nuovo Statuto Inwit è allegata al Framework Agreement.

In particolare, il Nuovo Statuto Inwit prevede, oltre alle modifiche necessarie per recepire l'aumento di capitale al servizio del Rapporto di Cambio:

- (i) un *quorum* qualificato per talune delibere di competenza assembleare di particolare rilevanza aventi ad oggetto, *inter alia*, operazioni straordinarie, modifiche statutarie ovvero, in talune ipotesi, aumenti e riduzioni di capitale, autorizzazioni a operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza" (paragrafo 11.2 del nuovo statuto sociale);
- (ii) una nuova procedura relativa al meccanismo del voto di lista previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente per la sostituzione dei membri così nominati nonché un diverso numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione (articolo 13 del nuovo statuto sociale);
- (iii) un *quorum* qualificato per talune delibere di competenza consiliare di particolare rilevanza (paragrafi 16.3 e 16.4 del nuovo statuto sociale);
- (iv) una nuova procedura relativa al meccanismo del voto di lista previsto per la nomina del Collegio Sindacale e conseguentemente per la sostituzione dei membri così nominati (art. 22 del nuovo statuto sociale).

Maggiori informazioni sulle predette modifiche allo statuto sociale di Inwit per effetto o nel contesto della Fusione saranno in ogni caso contenute nella relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione di Inwit, ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

2.1.4 *Approvazioni assembleari e diritto di recesso*

L'Assemblea dei soci di Inwit, che sarà convocata nei termini di legge in un'unica convocazione e in sede straordinaria, sarà quindi chiamata ad approvare la Fusione e il Nuovo Statuto Inwit (*cf.* i precedenti paragrafi 2.1.2 e 2.1.3) nonché la eventuale Distribuzione Straordinaria.

Come indicato nel Framework Agreement, l'Operazione è subordinata, *inter alia*, al fatto che la Fusione (e in generale l'Operazione) non determini l'obbligo in capo a TIM e/o a VOD EU (o alle società controllanti o dalle stesse controllate o soggette a comune controllo) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di Inwit ai sensi e per gli effetti del TUF e ciò in applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti.

Più precisamente, alla Data di Efficacia, VOD EU verrà, infatti, a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società Incorporante. Pertanto, ai sensi del TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'insorgere in capo a VOD EU e/o a TIM dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli della Società Incorporante e avente ad oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in loro possesso. Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia “*conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento*” (cosiddetta procedura di “*whitewash*”).

L'approvazione da parte dell'assemblea di Inwit della Fusione con tale procedura di *whitewash* costituisce quindi una condizione sospensiva all'Operazione come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.4.

Si segnala che le modifiche statutarie volte a riflettere i nuovi equilibri di *governance* tra i futuri soci TIM e VOD non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi della fattispecie di recesso individuata dall'art. 2437 del Codice Civile.

2.2 **Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini della Compravendita**

2.2.1 *Profili giuridici della Compravendita*

Come indicato in Premessa, alla Data del Closing, Inwit e VOD sottoscriveranno l'atto di cessione della Partecipazione di Minoranza di VOD Tower per un ammontare pari a Euro 2.140.000.000 che sarà corrisposto da Inwit a favore di VOD come *infra* specificato.

Come previsto nel Framework Agreement, il Corrispettivo sarà versato da Inwit alla Data del Closing in un conto vincolato aperto presso un istituto di credito (con un *rating* pari ad

almeno A+ da parte di Standard&Poors o un equivalente livello di *rating* da parte di primarie agenzie di rating) che sarà scelto da Inwit e VOD EU in accordo con le banche finanziatrici, e regolato dalle disposizioni del contratto di deposito vincolato che sarà sottoscritto tra tale banca depositaria e Inwit anche nell'interesse e a favore di VOD EU.

Il trasferimento della Partecipazione di Minoranza di VOD Tower avrà effetto alla Data di Efficacia e lo svincolo del Corrispettivo a favore di VOD EU da parte della banca depositaria sarà eseguito subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.

Inwit negozierà con un *pool* di banche un contratto di finanziamento, ai termini e alle condizioni di cui al *term sheet* proposto dalle banche il 25 luglio 2019, al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del Corrispettivo e per dare esecuzione alla Distribuzione Straordinaria. Al riguardo si precisa che nel caso in cui non si dovesse perfezionare l'erogazione del predetto finanziamento per eventi al di fuori del controllo di Inwit, Inwit non sarà considerata responsabile per il mancato perfezionamento dell'Operazione.

Visto l'art. 71 del Regolamento Emittenti e i criteri generali per valutare la significatività di operazioni di acquisizione di cui all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo, la Compravendita configura inoltre un'operazione "significativa". Pertanto, posto che Inwit ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 71, comma 1-bis, Regolamento Emittenti ⁽²⁾, di derogare (c.d. *opt out*) all'adempimento previsto dall'art. 71, comma 1, Regolamento Emittenti, la stessa non sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti.

2.2.2 Determinazione del Corrispettivo

A supporto della determinazione del Corrispettivo, il consiglio di amministrazione di Inwit si è avvalso della *fairness opinion* di Mediobanca avente ad oggetto la congruità dal punto di vista finanziario del Corrispettivo ed ha altresì tenuto conto del Parere di Equita rilasciato a beneficio del Comitato OPC e che sulla base delle analisi valutative svolte, ha ritenuto che il Corrispettivo pari a Euro 2.140.000.000, sia congruo dal punto di vista finanziario.

Per una descrizione delle attività svolte da tali *advisor* e delle metodologie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Amministrazione di Inwit ai fini della determinazione del Corrispettivo, si rinvia al successivo paragrafo 2.9.3. Per informazioni sulle attività e sulle autonome valutazioni svolte dal Comitato OPC si rinvia, in ogni caso, al contenuto del Parere di Equita accluso al parere del Comitato OPC e a quanto indicato al successivo paragrafo 2.13.

2.3 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini del TIM MSA, del VOD

⁽²⁾ L'art. 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti stabilisce: "Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico".

MSA e del Passive Sharing Agreement

2.3.1 Profili giuridici del TIM MSA e del VOD MSA

Il presente Documento Informativo fa riferimento solo al TIM MSA in quanto il VOD MSA ha contenuto del tutto analogo al TIM MSA.

Ai sensi del TIM MSA, Inwit si impegnerà, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a fornire a TIM, sui siti esistenti, i seguenti servizi integrati (“**Servizi**”): (i) utilizzo dello spazio elettromagnetico e dei correlati spazi fisici per l’installazione e gestione degli apparati per l’utilizzo delle frequenze disponibili e l’erogazione dei relativi servizi radiomobili (“**Spazio Necessario**”); (ii) messa a disposizione dei sistemi di alimentazione e condizionamento, in grado di assicurare la corretta alimentazione e funzionamento degli apparati anche in caso di assenza di alimentazione; (iii) servizi di monitoraggio e sicurezza; (iv) servizi di gestione e manutenzione; (v) servizi di fornitura di energia elettrica; e (vi) servizi di misurazione e monitoraggio dello spazio fisico ed elettromagnetico.

Inoltre, alla data di sottoscrizione del TIM MSA, Inwit si impegnerà a mantenere la piena disponibilità dello Spazio Necessario in favore di TI (e, in caso di *active sharing*, anche di VOD), salvo che l’eventuale mancanza di Spazio Necessario: (i) sussista già in tale data; ovvero (ii) consegua all’esecuzione degli impegni contrattuali precedentemente assunti da Inwit con terzi.

TIM utilizzerà i siti esclusivamente per fornire: (i) il servizio di comunicazione elettronica in proprio o per altri operatori sulle frequenze attualmente disponibili; (ii) servizi di *active sharing* in favore di VOD; (iii) servizi di *roaming* agli altri operatori; e (iv) servizi di *Narrow Banda IoT* e *Smart metering*. Un diverso uso dei siti da parte di TIM sarà consentito solo previo accordo tra le parti (e a fronte di un corrispettivo aggiuntivo).

Nel TIM MSA, i siti di Inwit sono suddivisi in vari cluster: innanzitutto, si distingue tra siti localizzati in Comuni con meno di 35.000 abitanti (“**Siti X**” e “**Siti XL**”) e siti localizzati in Comuni con più di 35.000 abitanti (“**Siti Z**” e “**Siti ZL**”). I Siti X a loro volta ricomprendono le (ma non si esauriscono nelle) sottocategorie contrassegnate nel TIM MSA come Siti X1, Siti X2.

In relazione a ciascun cluster, il TIM MSA prevede quanto segue:

- i Siti XL (circa 100) e i Siti ZL (circa 700) verranno dismessi. Inwit sarà quindi del tutto libera di gestire tali siti, una volta dismessi, anche dando ospitalità a imprese diverse da TIM e VOD;
- per ciascuno dei Siti X1 (i.e., 4.700 siti nella disponibilità di Inwit), Inwit avrà diritto a chiedere a TIM, entro 30 giorni lavorativi dalla data di efficacia del TIM MSA, l’indicazione dello Spazio Necessario, in modo da poter commercializzare lo spazio libero, eventualmente dando ospitalità a terzi;
- con riguardo ai Siti X2, Inwit non potrà accordare nuove ospitalità a terzi che possano ridurre in qualsivoglia modo lo spazio elettromagnetico e fisico su ciascuno di tali siti, senza il preventivo consenso scritto di TIM e VOD;
- con riguardo ai Siti Z e ai Siti X non ricompresi nelle sottocategorie dei Siti X1 e Siti

X2, Inwit non potrà concedere ospitalità a terzi fino alla c.d. data di apertura di ciascuno di tali siti (come indicata nel piano di condivisione, dismissione e apertura che si sviluppa in un orizzonte temporale di 8 anni); una volta che TIM e VODA avranno indicato lo Spazio Necessario per ciascun sito, Inwit sarà libera di accordare nuove ospitalità a soggetti terzi nei limiti dello spazio libero rimanente.

Il TIM MSA prevede una limitazione di responsabilità in favore di Inwit. In particolare, quest'ultima non sarà ritenuta responsabile dell'indisponibilità dello Spazio Necessario per effetto di una violazione del TIM MSA con riferimento a un massimo di 290 siti per ciascun periodo di durata di 8 anni del TIM MSA (c.d. franchigia per Inwit). In tali casi, però, TIM avrà un diritto di recesso parziale dal TIM MSA.

Il TIM MSA prevede poi alcune disposizioni volte a disciplinare: (i) la fornitura dei Servizi su nuovi siti e (ii) la fornitura di nuovi servizi.

Quanto al primo profilo, è previsto che Inwit riconosca a TIM e VOD un trattamento da "clienti privilegiati", in misura paritaria, per Servizi su nuovi siti che Inwit realizzerà. Inoltre, per tutta la durata del TIM MSA, Inwit applicherà a TIM un trattamento di miglior favore nella fornitura dei Servizi, senza alcuna modifica dei corrispettivi pattuiti nel TIM MSA.

Per contro, qualora TIM abbia necessità di un nuovo sito, Inwit avrà un trattamento da "fornitore privilegiato", ferma restando comunque la possibilità di TIM di non accettare la proposta di Inwit, ma con un diritto di "last call" per Inwit qualora TIM riceva un'offerta da un terzo.

Quanto alla fornitura di nuovi servizi, qualora Inwit decidesse di offrire nuovi servizi ai propri clienti, essa dovrà comunicare tale iniziativa a TIM e VOD e, a fronte dell'interesse di TIM, le parti negozieranno in buona fede termini, condizioni e corrispettivi relativi ai nuovi servizi offerti da Inwit.

Per il primo periodo di durata di 8 anni e, successivamente, fino a che la partecipazione detenuta da TIM in Inwit sia pari o superiore al 25%, TIM si impegnerà a garantire a Inwit un trattamento da "fornitore privilegiato" in relazione ai servizi correlati alla gestione infrastrutturale dei siti, nonché a servizi di *small cell / DAS indoor multitenant*, *small cell / DAS outdoor* (con espressa esclusione delle *small cell indoor monotenant*) e *backhauling* in fibra.

Infine, TIM affiderà a Inwit la fornitura di ulteriori servizi (c.d. servizi garantiti), a fronte di un corrispettivo annuale minimo garantito a condizioni economiche prestabilite. Tra i servizi garantiti rientrano: (i) servizi di *small cell / DAS indoor multitenant*, servizi di *small cell / DAS outdoor* (con espressa esclusione delle *small cell / DAS indoor monotenant*); e (ii) ospitalità su siti nella disponibilità di Inwit (già esistenti o da costruire) diversi da quelli oggetto della Common Grid.

Il TIM MSA avrà durata di 8 anni e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di 8 anni, salvo disdetta. A parziale deroga di quanto precede, nel caso in cui, si verifichi un "cambio di controllo" (i.e., TIM e VOD EU cessino di avere il controllo congiunto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., su Inwit), ciascuna parte avrà il diritto di opzione per rinnovare automaticamente il TIM MSA per un ulteriore periodo di 8 anni a partire dalla data di esercizio dell'opzione, soggetto a rinnovo per ulteriori 8 anni, senza tuttavia che la parte alla quale è stato comunicato l'esercizio dell'opzione di cui sopra abbia possibilità di dare disdetta (e così per complessivi 16 anni). In caso di esercizio da parte di TIM o Inwit di tale

diritto di opzione durante i primi 8 anni di durata del TIM MSA, l'eventuale disdetta già esercitata si intenderà priva di qualsivoglia effetto salvo nel caso in cui, limitatamente alla disdetta esercitata da TIM, si verifichino entrambe le seguenti due condizioni: (i) alla data in cui si verifica il cambio di controllo Inwit abbia un *corporate rating investment grade* da almeno due agenzie tra Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings, e (ii) entrambe dette due agenzie interpellate da Inwit dopo aver ricevuto la comunicazione del cambio di controllo abbiano confermato a Inwit un *corporate rating investment grade* anche a seguito della potenziale cessazione del TIM MSA a seguito di tale disdetta.

In caso di contrasto, le pattuizioni contenute nel TIM MSA prevarranno sul Passive Sharing Agreement.

2.3.2 *Profili giuridici del Passive Sharing Agreement*

Il Passive Sharing Agreement si inserisce nel contesto delle iniziative già poste in essere da TIM e VOD, al fine di condividere e ottimizzare i rispettivi siti, anche in linea con la normativa UE che promuove la coubicazione e condivisione delle infrastrutture tra gli operatori.

In data 6 novembre 2007, TIM e VOD avevano già stipulato un accordo di condivisione della rete passiva, aperto a eventuali terze parti. Nell'ambito di tale accordo, tuttora in vigore con le modifiche introdotte dal successivo contratto sottoscritto nel 2013, TIM e VOD si erano impegnate a condividere, sul territorio nazionale, le rispettive infrastrutture passive di rete (e.g., pali, tralicci, impianti elettrici, apparati di condizionamento, etc.), sia esistenti che di realizzazione futura, ubicate nei Comuni con un massimo di 35.000 abitanti (o, in base a specifici accordi, fino a 50.000 abitanti). L'accordo prevedeva che i due operatori mantenessero la proprietà delle rispettive infrastrutture, ospitandosi vicendevolmente sulle stazioni di proprietà, con l'obiettivo di ottimizzare la copertura della rete mobile. Alla data di sottoscrizione, l'accordo prefigurava che, entro sei anni a partire dall'1 gennaio 2008, sarebbero stati condivisi circa 8.000 siti esistenti e 1.800 siti di nuova costruzione.

In continuità con tale iniziativa, il Passive Sharing Agreement risponde alle seguenti esigenze: (i) migliorare la copertura radio a livello di singola area; (ii) ridurre le infrastrutture, ottimizzando l'impiego delle risorse attraverso sinergie operative nello spostamento, dismissione e adeguamento dei siti; (iii) diminuire gli impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico; (iv) ridurre, in via indiretta, il potenziale costo dei siti; e (v) mantenere la capacità competitiva di TIM e VOD, ciascuna delle quali resta libera di sviluppare una propria e indipendente politica di copertura radio.

In particolare, il Passive Sharing Agreement – la cui durata è di 8 anni, tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di 8 anni, salvo disdetta – definisce i diritti e gli obblighi delle parti con riguardo alla condivisione tra TIM e VOD dei siti in cui si trovano infrastrutture passive di rete, ubicati nei Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti.

Tra tali siti rientrano: (i) quelli nella disponibilità di Inwit su cui TIM e/o VOD siano ospitati; (ii) quelli nella disponibilità di ciascuna di TIM e VOD esistenti alla data di sottoscrizione del Passive Sharing Agreement, anche laddove già condivisi rispettivamente con VOD e TIM; e (iii) quelli nuovi che TIM e VOD decideranno di realizzare nel contesto del progetto di condivisione di cui al Passive Sharing Agreement.

Per effetto di tale accordo, TIM e VOD svilupperanno quindi una common grid (“**Common Grid**”) su tutto il territorio nazionale e verranno così a condividere interamente la propria rete passiva nei Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti . È previsto che il progetto di condivisione venga realizzato entro quattro anni dalla sottoscrizione dell’accordo, fermo restando che il piano per la realizzazione della Common Grid potrà essere modificato, anche con riferimento alle tempistiche di realizzazione.

In base al Passive Sharing Agreement, per quanto tecnicamente possibile e sulla base della situazione di fatto e giuridica dei siti al momento della condivisione e/o dell’installazione dei loro apparati per l’utilizzo delle rispettive frequenze, TIM e VOD potranno utilizzare: (i) lo spazio elettromagnetico residuo (i.e., non utilizzato o non nella disponibilità di terzi al momento della condivisione/installazione); e (ii) lo spazio elettromagnetico e fisico già utilizzato da chi tra loro due è già presente sul sito, secondo modalità paritarie e parità di diritti. TIM e VOD saranno libere di scegliere la tipologia degli apparati anche rispetto al sistema di radiotelecomunicazione.

2.3.3 *Determinazione dei termini economici del TIM MSA e del VOD MSA nonché del Passive Sharing Agreement*

Con riguardo al confronto da un punto di vista economico-finanziario tra l’attuale *Master Service Agreement* e il TIM MSA e dall’esame del Passive Sharing Agreement emerge quanto di seguito indicato:

- (a) i corrispettivi a corpo del TIM MSA confermano gli importi impliciti per sito attualmente riconosciuti da TIM per l’utilizzo dell’infrastruttura passiva;
- (b) nel TIM MSA verso TIM saranno inclusi una serie di siti con i relativi *tenant* e ulteriori *Point of Presence* (“**POPs**”) attualmente ospitati sull’infrastruttura passiva di VOD Tower;
- (c) con il TIM MSA, ed in particolare con il Passive Sharing Agreement, TIM e Vodafone condivideranno anche quei siti situati in comuni con popolazione superiore ai 35.000 abitanti. A seguito di tale accordo TIM porterà sulle torri di Inwit nuovi PoPs per il potenziamento della rete 5G ed il rimpatrio di alcuni PoPs attualmente ospitati presso le torri di terzi operatori;
- (d) i ricavi garantiti per Inwit dal TIM MSA verso TIM consentiranno ad Inwit di avere una maggiore percentuale di ricavi certi e visibili;
- (e) diversamente dal *Master Service Agreement* attualmente in essere, il TIM MSA consente a TIM di installare sui siti di Inwit solo gli apparati per il completo utilizzo delle frequenze che sono attualmente nella disponibilità di TIM. Eventuali apparati per l’utilizzo di frequenze attualmente non disponibili a TIM, comporteranno una revisione in aumento dei corrispettivi dovuti a Inwit;
- (f) la condivisione dell’infrastruttura attiva tra TIM e VOD, attualmente non prevista dall’attuale *Master Service Agreement*, consentirà la liberazione di spazio sui siti per ospitare nuovi *tenant*, a fronte di una riduzione dei corrispettivi dovuti da TIM e VOD che tuttavia si attiverà solo nel caso di effettiva occupazione dello spazio liberato da parte di un terzo operatore;

- (g) il TIM MSA prevede degli impegni certi da parte di TIM per i prossimi 10 anni in termini di fatturato garantito per Inwit relativamente alla fornitura di nuovi servizi (*small cells*, BTS, siti esclusivi);
- (h) con riferimento alle manutenzioni, nel TIM MSA è stato eliminato l'impegno di Inwit al *budget* di spesa annuale per le manutenzioni straordinarie previsto dall'attuale Master Service Agreement;
- (i) il TIM MSA conferma il ruolo di fornitore privilegiato di Inwit e di cliente privilegiato di TIM per la fornitura di servizi su nuovi siti;
- (j) il TIM MSA conferma che Inwit sia il fornitore privilegiato di TIM nella fornitura di nuovi servizi, tra cui anche il *backhauling*.

2.4 Condizioni di efficacia dell'Operazione

Ai sensi del Framework Agreement, il perfezionamento dell'Operazione è subordinato all'avveramento ovvero, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, alla rinuncia di talune condizioni sospensive che dovranno in ogni caso avverarsi (salvo il diverso termine indicato con riferimento a una specifica Condizione Sospensiva):

- (i) entro il termine ultimo del 31 marzo 2020; nel caso sia in corso un Procedimento Antitrust Pendente e le parti abbiano posticipato la Data del Closing, entro la prima tra: (x) il 30 giugno 2020; e (y) la data di conclusione del Procedimento Antitrust Pendente; o
- (ii) entro il termine ultimo del 31 ottobre 2020, nel caso in cui entro il 30 settembre 2019 (ovvero altra data entro il 31 ottobre 2019 nel caso in cui tale posticipazione sia stata richiesta anche solo da una parte entro il 27 settembre 2019) non sia ancora pervenuta la conferma da parte della Commissione Europea che l'Operazione non determini la creazione di una "*full-function joint venture*" e di conseguenza non sia richiesta alcun *filing* presso la Commissione Europea o la Commissione Europea abbia comunicato di ritenere che l'Operazione determini la creazione di una "*full-fuction joint venture*".

Il Framework Agreement prevede le seguenti condizioni sospensive:

- (a) il perfezionamento della Scissione e l'efficacia della stessa non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
- (b) l'approvazione della Fusione e della relativa documentazione da parte dell'assemblea straordinaria di Inwit nel rispetto della procedura di *whitewash* meglio descritta nel precedente paragrafo 2.1.4 del presente Documento Informativo nonché da parte dell'assemblea straordinaria di VOD Tower;
- (c) l'ottenimento del parere positivo sulla congruità del Rapporto di Cambio da parte dell'esperto indipendente nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio;
- (d) l'approvazione del Nuovo Statuto Inwit – con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia - da parte dell'assemblea straordinaria di Inwit;
- (e) l'iscrizione nei competenti Registri delle Imprese delle delibere di cui alle precedenti lett. (b) e la mancata opposizione dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione

- ex art. 2503 del Codice Civile (ovvero nell'ipotesi in cui vi fosse tale opposizione che la stessa non sia tale da impedire l'esecuzione dell'Atto di Fusione);*
- (f) il completamento della procedura di consultazione sindacale in merito alla Fusione da parte di Inwit e VOD Tower *ex art. 47 L. n. 428/1990;*
 - (g) l'ottenimento delle autorizzazioni (ovvero siano decorsi i relativi termini di legge) da parte della Commissione Europea o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al perfezionamento dell'Operazione ai sensi della normativa comunitaria o italiana applicabile alle concentrazioni (i.e., Legge n. 287/1990) restando in ogni caso inteso che tali autorizzazioni non devono prevedere condizioni o termini o misure correttive volte a superare le criticità concorrenziali eventualmente riscontrate che possano determinare un Impatto Negativo;
 - (h) nel caso in cui la Commissione Europea abbia confermato che l'Operazione non determina la creazione di una "*full-function joint venture*":
 - (a) la Commissione Europea o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia adottato una decisione finale ai sensi del Regolamento n. 1/2003 o della Legge n. 287/90 (a seconda del caso) e tale decisione non determini un Impatto Negativo; o
 - (b) nel caso in cui un procedimento sia aperto avanti la Commissione Europea o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 101(1) TFEU o corrispondente normativa nazionale (per esempio nel caso di adozione di una decisione *ex* articolo 11(6) del Regolamento n. 1/2003 o articolo 14 della Legge n. 287/90) (il "**Procedimento Antitrust Pendente**"), alla Data del Closing non ci siano obiettive e concrete circostanze che possano causare l'adozione di una decisione da parte della Commissione Europea o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che possa determinare un Impatto Negativo; o
 - (c) nel caso in cui sia in corso un Procedimento Antitrust Pendente e le parti abbiano offerto alla predetta Autorità gli impegni, gli obblighi e le misure correttive volte a superare le criticità concorrenziali: (i) tali impegni, obblighi e misure correttive volte a superare le criticità concorrenziali non siano stati rigettati prima o alla Data del Closing; e (ii) e alla Data del Closing non sia evidente sulla base di obiettive e concrete circostanze che gli stessi saranno rigettati da tale Autorità e tale rifiuto determinerà un Impatto Negativo;
 - (i) l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità al perfezionamento dell'Operazione (ivi inclusa la Scissione) necessarie per legge ivi incluso il D.Lgs. n. 21/2012 convertito nella Legge n. 56/2012 c.d. *golden power*;
 - (j) la mancata entrata in vigore di una legge o l'assenza di una sentenza anche non definitiva, ordine, decreto o pronuncia emessa da una competente autorità giudiziaria o da un'autorità di vigilanza che possa rendere invalido, illegittimo o impedire il perfezionamento della Scissione e/o dell'Operazione o imponga una significativa sanzione (così da determinare un Impatto Negativo) nel caso di perfezionamento dell'Operazione;

- (k) non si sia verificato un evento sostanzialmente pregiudizievole, non prevedibile e fuori dal controllo delle parti che comporti il mancato raggiungimento o la sostanziale modifica degli obiettivi che le parti stesse si sono prefissate con la sottoscrizione dei Contratti Commerciali (con esclusione del c.d. *active network sharing*);
- (l) esclusione dell'obbligo in capo a TIM e/o a VOD EU (o alle società controllanti o dalle stesse controllate o soggette a comune controllo) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del TUF, sulle azioni ordinarie di Inwit come conseguenza del perfezionamento dell'Operazione;
- (m) il completamento, prima della Data del Closing, di tutte le formalità richieste da Borsa Italiana a Inwit per l'emissione delle Nuove Azioni Inwit e quindi il perfezionamento di tutte le condizioni richieste da Borsa Italiana affinché le Nuove Azioni Inwit di VOD EU siano ammesse alla negoziazione su MTA e negoziabili alla Data di Efficacia, al pari delle azioni Inwit già in circolazione a tale data.

Ai sensi del Framework Agreement e fermi restando gli adempimenti e le formalità di legge e regolamentari, l'efficacia dell'Operazione non è subordinata ad altre condizioni.

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (o alla relativa rinuncia), alla Data del Closing, sarà quindi sottoscritto (a) da Inwit e VOD Tower, l'Atto di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504, comma 1, del Codice Civile; (b) da Inwit e TIM, il TIM MSA; (c) da Inwit e VOD, il VOD MSA; e (d) da Inwit e VOD EU, il contratto relativo alla Compravendita.

Si ricorda che Inwit, VOD e TIM sottoscriveranno il Passive Sharing Agreement alla Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA.

2.5 Dichiarazioni e garanzie delle parti

In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, ciascuna parte del Framework Agreement ha rilasciato a favore delle altre dichiarazioni e garanzie - relativamente a sé stessa, alla propria esistenza, alla capacità di sottoscrivere il predetto contratto - che si devono intendere vere e corrette alla data di sottoscrizione del Framework Agreement nonché alla Data del Closing.

Inoltre, subordinatamente all'efficacia della Fusione, TIM nella sua qualità di società controllante di Inwit, ha rilasciato ulteriori garanzie in relazione a Inwit e alla sua attività e VOD EU, nella sua qualità di futuro socio unico di VOD Tower, ha rilasciato ulteriori garanzie in relazione a VOD Tower e al Ramo Tower. Tali garanzie si devono intendere vere e corrette alla data di sottoscrizione del Framework Agreement nonché alla Data di Efficacia. È quindi inteso che, subordinatamente all'efficacia della Fusione, TIM o VOD EU, a seconda del caso, indennizzerà Inwit per un ammontare pari ai danni dalla stessa sofferti a causa del fatto che tali dichiarazioni e garanzie (costruite come *triggering events* degli indennizzi) siano risultate non vere e corrette a tali date (e con riguardo a TIM purché ciò derivi da fatti o eventi od omissioni avvenute dopo il 1 aprile 2015). Sono al riguardo previste le usuali limitazioni di ammontare e temporali al predetto obbligo di indennizzo; in particolare un *cap* di Euro 450 milioni per gli indennizzi da parte di VOD EU e uno di Euro 30 milioni per quelli di TIM relativi agli eventi *post* conferimento del 2015, nonché una *de minimis* di Euro

25.000 salvo eventi seriali.

In aggiunta, il Framework Agreement prevede che alla Data del Closing Vodafone Group Plc rilasci una *parent company guarantee* di diritto inglese a favore di Inwit, senza limitazione alcuna di ammontare, a garanzia di eventuali passività che quest'ultima dovesse subire in conseguenza della responsabilità solidale derivante ai sensi di legge dalla Scissione (la "**Garanzia VOD UK**").

È altresì previsto che alla Data del Closing a favore di Inwit (i) VOD confermi per iscritto – rinnovando il relativo impegno – gli obblighi di indennizzo da VOD stessa assunti nei confronti di VOD Tower nell'atto di Scissione; e (ii) TIM confermi per iscritto – rinnovando il relativo impegno – gli obblighi di indennizzo da TIM stessa assunti nei confronti di Inwit nell'atto di conferimento del 26 marzo 2015 e negli accordi di indennizzo sottoscritti tra TIM e Inwit il 3 giugno 2015.

2.6 Procedura di Aggiustamento

Il Framework Agreement prevede un aggiustamento in funzione dell'ammontare del, rispettivamente, "Indebitamento Netto di VOD Tower", del "Capitale Circolante Netto di VOD Tower", dell'"Indebitamento Netto di Inwit" e del "Capitale Circolante Netto di Inwit".

In particolare è previsto che all'ultima data tra (x) il 5° giorno lavorativo precedente la data di scadenza del periodo di 60 giorni per l'opposizione dei creditori alla Fusione ovvero (y) il 2° giorno successivo all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie indicate tra le Condizioni Sospensive di cui al paragrafo 2.4 punto (i), ovvero (w) ricorrendone il caso, il 5° giorno lavorativo precedente la prima data tra (i) il 30 giugno 2020 e (ii) il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione del Procedimento Antitrust Pendente, sia VOD EU che Inwit comunichino reciprocamente la rispettiva miglior stima rispettivamente, dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di VOD Tower alla Data di Efficacia e dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di Inwit alla Data di Efficacia.

Sulla base della comunicazione di tali dati di stima si procederà come segue:

- (a) VOD EU avrà il diritto di far sì che VOD Tower distribuisca riserve per i seguenti importi:
 - (i) qualora l'Indebitamento Netto di VOD Tower di riferimento (pari a Euro 15,1 milioni) sia superiore rispetto all'Indebitamento Netto di VOD Tower stimato alla Data di Efficacia, la distribuzione sarà pari all'importo di tale differenza;
 - (ii) qualora l'Indebitamento Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia sia superiore all'Indebitamento Netto di Inwit di riferimento (pari a Euro 190,5 milioni) la distribuzione sarà pari al 60% dell'importo di tale differenza;
 - (iii) qualora il Capitale Circolante Netto di VOD Tower stimato alla Data di Efficacia sia superiore al Capitale Circolante Netto di VOD Tower di riferimento (pari a Euro 28,0 milioni), la distribuzione sarà pari all'importo di

tale differenza;

- (iv) qualora il Capitale Circolante Netto di Inwit di riferimento (pari a Euro 6,0 milioni) sia superiore al Capitale Circolante Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia, la distribuzione sarà pari al 60% dell'importo di tale differenza;
- (b) VOD EU sarà invece tenuta a effettuare versamenti a fondo perduto a favore di VOD Tower nelle seguenti ipotesi:
- (i) qualora l'Indebitamento Netto di VOD Tower stimato alla Data di Efficacia sia superiore rispetto all'Indebitamento Netto di VOD Tower di riferimento (pari a Euro 15,1 milioni), il versamento sarà pari all'importo di tale differenza;
 - (ii) qualora l'Indebitamento Netto di Inwit di riferimento (pari a Euro 190,5 milioni) sia superiore all'Indebitamento Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia, il versamento sarà al 60% dell'importo di tale differenza;
 - (iii) qualora il Capitale Circolante Netto di VOD Tower di riferimento (pari a Euro 28,0 milioni) sia superiore al Capitale Circolante Netto di VOD Tower stimato alla Data di Efficacia, il versamento sarà pari all'importo di tale differenza;
 - (iv) qualora il Capitale Circolante Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia sia superiore al Capitale Circolante Netto di Inwit di riferimento (pari a Euro 6,0 milioni) il versamento sarà pari al 60% dell'importo di tale differenza.

Qualora vi siano distribuzioni e versamenti da effettuare si procederà ad eseguire, a seconda del caso, le distribuzioni (per gli importi al netto dei versamenti da effettuarsi) o versamenti (per gli importi al netto delle distribuzioni da effettuarsi).

Entro 3 mesi dalla Data di Efficacia, Inwit dovrà predisporre e inviare a VOD EU un prospetto contenente l'indicazione effettiva dell'importo dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di Inwit alla Data di Efficacia, dell'importo dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di VOD Tower alla Data di Efficacia calcolati su base pro-forma e tenendo in considerazione gli importi delle distribuzioni o versamenti che siano stati effettuati a favore di VOD EU o da parte di VOD EU sulla base dei dati di stima, nonché il calcolo dell'ammontare definitivo delle distribuzioni e dei versamenti a fondo perduto calcolati sui dati definitivi e il conseguente ammontare a saldo netto delle distribuzioni o dei versamenti a fondo perduto da effettuarsi, rispettivamente, a favore di VOD EU o da parte di VOD EU.

In caso di disaccordo da parte di VOD EU sui dati forniti da Inwit il Framework Agreement prevede una procedura di aggiustamento con eventuale ricorso a un esperto indipendente le cui determinazioni saranno vincolanti per le parti.

2.7 Parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

Il rapporto di correlazione tra Inwit e TIM deriva dall'esistenza di una relazione partecipativa

tra le due società. Più precisamente, TIM è da considerarsi “parte correlata” di Inwit ai sensi della Procedura OPC.

Alla data del 26 luglio 2019, secondo quanto indicato anche nel Framework Agreement, TIM detiene direttamente n. 360.200.000 azioni ordinarie di Inwit, rappresentative del 60% circa del capitale sociale dell’Emittente. TIM esercita, pertanto, il controllo di diritto su Inwit. TIM esercita inoltre su Inwit attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione di Inwit, nominato in data 13 aprile 2018, si rimanda a quanto già indicato nel precedente paragrafo 1.1.

Gli interessi di TIM nel contesto dell’Operazione, secondo quanto peraltro comunicato al mercato dalla stessa (*cf.* il comunicato stampa pubblicato da TIM in data 21 febbraio 2019, sul sito *internet* www.telecomitalia.com, sezione “*ArchivioMedia - Comunicati Stampa*”) sono riconducibili all’implementazione di una *partnership* con VOD volta a (i) condividere la rete attiva che consentirebbe uno sviluppo congiunto della infrastruttura 5G su un’area geografica più ampia e a un costo inferiore e ad (ii) ampliare l’attuale accordo di condivisione della infrastruttura passiva con l’obiettivo di accelerare e rafforzare lo sviluppo della tecnologia 5G e utilizzare in modo più efficiente l’infrastruttura di rete, sia in zone urbane sia in aree rurali.

Le motivazioni economiche e le finalità dell’Operazione, nonché le ragioni di convenienza dell’Operazione stessa per Inwit, sono descritte nel successivo paragrafo 2.8.

2.8 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell’Operazione per l’Emittente e per il Gruppo TIM

L’Operazione è volta ad aggregare in capo a una sola entità giuridica le torri di trasmissione in Italia di Inwit e VOD, creando così il più grande *Tower Operator* in Italia con un portafoglio combinato di oltre 22.000 torri distribuite sull’intero territorio nazionale. Inoltre, la condivisione tra VOD e TIM della rete della infrastruttura attiva ed il rinnovo e l’ampliamento dell’accordo – oggi in essere tra TIM e Inwit – di condivisione della infrastruttura passiva permetteranno di ottenere una miglior copertura e notevoli efficienze in termini di tempi e costi di sviluppo.

Con riguardo alla condivisione della infrastruttura attiva, la sottoscrizione dell’Active Sharing Agreement consentirà (i) uno sviluppo congiunto della infrastruttura 5G con una più rapida implementazione della tecnologia 5G su un’area geografica più ampia e ad un costo inferiore, assicurando quindi una più ampia e capillare diffusione della nuova tecnologia sul territorio nazionale, nonché (ii) la condivisione degli apparati attivi anche delle rispettive reti 4G esistenti, per supportare la condivisione attiva della rete 5G.

Con riguardo all’ampliamento della infrastruttura passiva, le parti hanno inteso con la sottoscrizione del Passive Sharing Agreement estendere l’attuale accordo di condivisione delle loro infrastrutture passive di rete, passando dagli attuali 10.000 siti (ad una copertura su base nazionale, con l’obiettivo di accelerare e rafforzare lo sviluppo della tecnologia 5G e utilizzare in modo più efficiente l’infrastruttura di rete, sia in zone urbane sia in aree rurali, contribuendo quindi alla riduzione del gap tecnologico nel Paese, e potenzialmente offrire

nuove ospitalità a imprese diverse da TIM e VOD sui siti dismessi.

Il Backhauling Agreement prevede invece l'adeguamento delle reti di trasmissione mobile di VOD e TIM, attraverso l'utilizzo di cavi in fibra ottica a più alta capacità ("Fiber-to-the-Site" o "backhauling") al fine di consentire ai clienti di trarre vantaggio dalle nuove caratteristiche del 5G, come la maggiore velocità e la bassa latenza, e genererebbe maggiori economie di scala per le due società.

Lo sviluppo dell'infrastruttura delle torri ha l'obiettivo di rafforzare la presenza nazionale a supporto di tutti gli attori del mercato, incrementando l'ospitalità anche di altri operatori, per generare ulteriori efficienze.

La Fusione determina inoltre ulteriori significative sinergie industriali, quali maggiori efficienze (tramite ad esempio la riduzione dei costi di affitto), la razionalizzazione del parco torri e l'ampliamento della capacità di investimento, considerato che, a seguito della integrazione societaria, Inwit diverrà *partner* di riferimento dei due principali operatori telefonici italiani (VOD e TIM).

Dal punto di vista finanziario, l'estensione degli accordi di servizio anche a VOD con la sottoscrizione del VOD MSA, congiuntamente al TIM MSA, porteranno ad una maggior diversificazione dei ricavi di Inwit, che saranno quindi riferiti per la maggior parte non più solamente a TIM, ma a due dei principali operatori di telecomunicazione del Paese. Inoltre, le nuove ospitalità TIM e VOD già contrattualizzate, il ruolo di "fornitore privilegiato" per una serie di servizi, gli impegni alla realizzazione di nuovi siti a condizioni già determinate rappresenteranno per Inwit una fonte già contrattualizzata di ulteriori nuovi ricavi.

Infine, l'Operazione permetterà di ottimizzare la struttura finanziaria di Inwit attraverso la sottoscrizione del contratto di finanziamento strumentale al pagamento del Corrispettivo e alla Distribuzione Straordinaria, diminuendo quindi il costo complessivo del capitale della Società.

2.9 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

2.9.1 Consulenti coinvolti nell'Operazione

A supporto della propria valutazione in merito all'Operazione, il Consiglio di Amministrazione di Inwit si è avvalso di Mediobanca in qualità di *advisor* finanziario.

Più precisamente, nella seduta del 21 febbraio 2019, il Consiglio ha deliberato di dare avvio alle attività funzionali all'Operazione e di nominare Mediobanca quale consulente finanziario ed esperto incaricato di redigere un parere a supporto della congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio e del Corrispettivo.

Il predetto *advisor* del Consiglio di Amministrazione è stato individuato in virtù dei requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni, idonei allo svolgimento dell'incarico e a supportare il Consiglio di Amministrazione nelle relative determinazioni.

Dopo l'assunzione della menzionata delibera consiliare, il Comitato OPC ha a propria volta

avviato le attività finalizzate all'esame dell'Operazione, in conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC. In particolare, il Comitato OPC, avvalendosi della facoltà già riconosciuta ai sensi dell'art 19 della Procedura OPC, ha designato

- (i) Equita quale consulente finanziario incaricato di fornire, a beneficio del Comitato OPC, una *fairness opinion* sulla congruità dei termini economici dell'Operazione con particolare riguardo ai termini e alle condizioni del TIM MSA, del Passive Sharing Agreement, del Corrispettivo e del Rapporto di Cambio, nonché di prestare al Comitato OPC medesimo ogni ulteriore assistenza da un punto vista finanziario che si rendesse necessaria per supportare il Comitato OPC nella formulazione del proprio parere sull'Operazione; e
- (ii) Allen & Overy quale consulente legale incaricato di prestare supporto e consulenza tecnico-giuridica al Comitato OPC e di fornire, a beneficio del Comitato OPC stesso, un parere legale in merito alla correttezza procedurale dell'attività istruttoria svolta dal Comitato OPC con riguardo all'Operazione al fine della redazione del relativo parere da parte del Comitato OPC.

Gli esperti indipendenti Equita e Allen & Overy sono stati individuati in virtù dei requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni. Più precisamente, è stata tenuta in debita considerazione la significativa esperienza in operazioni di equivalente *standing*, in particolare nel settore *Telco e Tower Company*.

Una particolare attenzione è stata rivolta, da parte del Comitato OPC, alle attività di verifica dell'indipendenza dei suddetti *advisor*, Equita e Allen & Overy.

Ai fini delle proprie autonome valutazioni, il Comitato OPC ha infatti valorizzato in particolar modo la circostanza, attestata in un'apposita dichiarazione scritta rilasciata rispettivamente da Equita e Allen & Overy, che tali *advisor*, da un lato, non avessero in essere relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie in corso con le società coinvolte nell'Operazione e con le relative parti correlate e, dall'altro lato, non avessero reso nell'ultimo triennio attività professionali a favore di alcuna delle predette società e delle società appartenenti ai rispettivi gruppi aventi caratteristiche quantitative o qualitative tali da incidere sull'indipendenza ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi, a differenza di altri potenziali candidati che pure vantano una specifica esperienza conoscitiva nel settore di attività in cui operano il Gruppo TIM e VOD.

Tenuto conto di tutto quanto precede, i requisiti professionali e di indipendenza dei predetti esperti sono stati pertanto valutati come idonei allo svolgimento dell'incarico conferito e a supportare il Comitato OPC nelle rispettive determinazioni della convenienza e correttezza dell'Operazione, avuto riguardo alle sue peculiarità.

Il Parere di Equita rilasciato in data 26 luglio 2019, è allegato al Parere del Comitato OPC accluso al Documento Informativo *sub Allegato 1*.

Si precisa che le informazioni relative a tali pareri riportate nel presente Documento Informativo sono state riprodotte coerentemente con il relativo contenuto a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Inwit, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Per informazioni sulle attività svolte dal Comitato OPC nel contesto dell'Operazione, si

rinvia al successivo paragrafo 2.13.

La *fairness opinion* di Mediobanca, che ha concluso che il Rapporto di Concambio e il Corrispettivo siano complessivamente congrui da un punto di vista finanziario, è stata rilasciata in data 26 luglio 2019.

2.9.2 Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha approvato il Rapporto di Cambio a seguito di una ragionata e approfondita valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, condotta adottando metodi valutativi comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, in operazioni simili e per imprese operanti nel medesimo settore.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle considerazioni valutative svolte da Mediobanca e riportate nella relativa *fairness opinion*, condividendone metodo, assunzioni e considerazioni conclusive.

Tenuto conto delle informazioni disponibili, delle finalità della valutazione in oggetto, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali, delle caratteristiche proprie di Inwit e Vodafone Tower, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, e considerando lo *status* di società non quotata di Vodafone Tower, i metodi di valutazione individuati sono i seguenti:

- Discounted Cash Flow; e
- Multipli di Mercato.

Il Discounted Cash Flow rappresenta una metodologia analitica ed appartiene alla famiglia dei metodi di valutazione di tipo finanziario. Tale metodo permette di valutare le specifiche prospettive di crescita a medio-lungo termine della società oggetto di valutazione indipendentemente dal *sentiment* del mercato borsistico, ma tenuto conto del piano di sviluppo della società stessa e delle prospettive di crescita del business in cui opera;

Il metodo dei Multipli di Mercato è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quelle oggetto di valutazione. Per l'applicazione del criterio si calcolano una serie di rapporti fra il valore di Borsa ed alcuni parametri significativi selezionati. La media dei rapporti così ottenuti viene quindi applicata ai fondamentali della azienda oggetto di valutazione al fine di ottenere il valore teorico attribuito dal mercato.

Nell'ambito della discussione consiliare che ha preceduto l'approvazione del Framework Agreement, il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto dei contenuti del Parere di Equita in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

Al riguardo Equita ha utilizzato i medesimi metodi di valutazione sopra richiamati precisando che le valutazioni contenute nel Parere di Equita in relazione al Rapporto di Cambio sono state condotte secondo i seguenti principi metodologici:

- (i) stime di valore relativo: nell'ambito di un'operazione di fusione, le valutazioni sottostanti al Parere di Equita non sono finalizzate alla determinazione dei valori economici assoluti delle società interessate all'Operazione, quanto all'ottenimento di valori tra loro confrontabili al fine di esprimere un parere sul numero di nuove azioni da emettere a favore di VOD EU; pertanto, è stato seguito il principio di omogeneità

relativa e confrontabilità dei criteri di valutazione applicati. Le valutazioni alla base del Parere di Equita, pertanto, assumono significato nel loro profilo relativo e non possono essere considerate rappresentative di una valutazione assoluta e a sé stante di Inwit e/o di VOD Tower;

- (ii) ottica cd. “stand-alone”: in linea con la prassi nell’ambito di un’operazione di fusione, l’analisi è stata condotta considerando Inwit e VOD Tower in ottica cd. stand-alone, ossia senza tener conto di eventuali sinergie o altri effetti derivanti dall’Operazione. Inwit e VOD Tower sono state altresì considerate in condizioni di normale funzionamento, in ipotesi di continuità aziendale e autonomia operativa, senza sostanziali mutamenti di gestione dovuti all’Operazione.

Equita ha quindi confermato nel Parere Equita la congruità da un punto di vista economico e finanziario del Rapporto di Cambio.

2.9.3 *Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Corrispettivo*

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha approvato il Corrispettivo a seguito di una ragionata e approfondita valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, condotta adottando metodi valutativi comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, in operazioni simili e per imprese operanti nel medesimo settore.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle considerazioni valutative svolte da Mediobanca nella propria *fairness opinion*, condividendone metodo, assunzioni e considerazioni conclusive.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati sono i medesimi di cui al precedente paragrafo 2.9.2.

Al riguardo Equita ha utilizzato i medesimi metodi di valutazione sopra richiamati e ha quindi confermato nel Parere Equita che il Corrispettivo risulta congruo da un punto di vista economico finanziario.

2.9.4 *Criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione dei termini economici del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement*

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha approvato i termini economici del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement a seguito di una ragionata e approfondita valutazione dei corrispettivi, delle modalità di condivisione dell’infrastruttura passiva e attiva, dei termini previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, dei termini per la fornitura di servizi su nuovi siti, dei termini che regolano la fornitura di nuovi servizi, della durata e delle modalità di recesso ivi previste.

Per maggiori informazioni con riguardo alla determinazione dei termini economici del TIM MSA e del VOD MSA nonché del Passive Sharing Agreement si rinvia a quanto indicato al precedente paragrafo 2.3.3 del Documento Informativo.

2.9.5 *Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione dei termini economici dell’Operazione*

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è pervenuto per la determinazione

del Rapporto di Cambio e del Corrispettivo devono essere considerate alla luce di taluni limiti e criticità, tipiche in questo ambito di analisi, nonché delle peculiarità specifiche di Inwit e VOD Tower. Ciascuna delle metodologie di valutazione impiegate, pur rappresentando metodologie riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta comunque delle limitazioni intrinseche e specifiche dell'Operazione. In particolare, tra i limiti e le principali difficoltà di valutazione si segnalano i seguenti aspetti:

- (i) le proiezioni economico-finanziarie, per loro natura, presentano elementi di incertezza e soggettività e dipendono dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni;
- (ii) nell'individuare ed applicare i vari metodi valutativi, si sono dovute effettuare una serie di ipotesi e stime considerate ragionevoli anche con riferimento alla prassi italiana e internazionale, e determinate sulla base delle informazioni, che tuttavia contengono inevitabilmente elementi di aleatorietà;
- (iii) l'attività svolta da Inwit e dal Ramo Tower è in larga parte basata su contratti di ospitalità attiva e passiva con scadenze predefinite, che hanno pertanto impatti sull'orizzonte temporale delle proiezioni economico-finanziarie di Inwit e VOD Tower. Si è inoltre assunta la continuità del contesto regolatorio e tecnologico con quelli attualmente noti o in vigore;
- (iv) con specifico riferimento al criterio dei Multipli di Mercato, esiste un numero limitato di società quotate oggettivamente comparabili sulla base di un complesso di caratteristiche (ad esempio dimensione, *business mix*, ciclo degli investimenti, tassi di crescita, esposizione geografica, risultati economici, struttura finanziaria, normativa fiscale e copertura da parte degli analisti di ricerca) tali da essere prese come riferimento puntuale e attendibile nell'applicazione della metodologia di valutazione dei Multipli di Mercato;
- (v) con specifico riferimento al criterio dei Multipli di Mercato, i prezzi di borsa di Inwit sono potenzialmente influenzati dalla presenza, *inter alia*, di eventuali aspettative di una operazione straordinaria, pressioni speculative in positivo od in negativo indipendenti dalle prospettive economiche, finanziarie e di business della stessa.

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è pervenuto per la determinazione della congruità dei termini economici del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement devono essere considerate alla luce di taluni limiti e criticità confermate anche dal Parere di Equità:

- (i) difficoltà di valutare economicamente il TIM MSA e il Passive Sharing Agreement nella sua interezza in considerazione della presenza di elementi qualitativi oggi difficilmente quantificabili; e
- (ii) difficoltà di comparazione di alcuni termini del TIM MSA che presentano elementi di valutazione di natura soggettiva.

2.10 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

2.10.1 *Indici di rilevanza applicabili*

L'Operazione costituisce un'"operazione di maggiore rilevanza" in quanto di valore superiore alla soglia prevista sia ai sensi dell'art. 5 della Procedura OPC sia ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b), dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'Allegato 3 del Regolamento OPC previsto in caso di operazioni con la società controllante quotata.

Al riguardo si precisa che anche applicando l'indice di rilevanza del controvalore dell'Operazione di cui al paragrafo 1.1, lettera a), dell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC, al solo Corrispettivo, l'indice di rilevanza del controvalore risulterebbe superiore alla soglia rilevante in quanto, al 28 giugno 2019, ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato:

- (i) la capitalizzazione della Società era pari a Euro 5.178 milioni (superiore al patrimonio netto risultante dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 pari ad Euro 1.491,037 milioni), e pertanto
- (ii) il rapporto tra il Corrispettivo, pari ad Euro 2,140 milioni, e la capitalizzazione al 28 giugno 2019 è pari a circa 41.3%

2.10.2 *Effetti della Fusione*

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace a decorrere dalla Data di Efficacia; da tale, Inwit subentrerà a VOD Tower in tutti i rapporti nei quali quest'ultima era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi.

Anche a fini contabili (con conseguente imputazione al bilancio della Società Incorporante delle operazioni della Società Incorporanda) e fiscali, la Fusione sarà efficace dalla Data di Efficacia.

La Fusione non altererà la capacità di investimento, attualmente in capo a INWIT, né la politica di gestione del portafoglio di investimenti.

Si segnala infine che, come indicato nella premessa del presente Documento Informativo, la Fusione si qualifica come "significativa" per i fini di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, ma Inwit non metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo avendo la stessa derogato a tale adempimento come previsto dall'art. 70 comma 8, del Regolamento Emittenti. Pertanto, Inwit è esonerata dall'obbligo di pubblicazione di dati *proforma*, che non sono quindi esposti nel presente Documento Informativo.

2.10.3 *Effetti della Compravendita*

La Compravendita avrà efficacia a decorrere dall'istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.

Si segnala infine che, come indicato nella premessa del presente Documento Informativo, la Compravendita configura inoltre un'operazione "significativa" per i fini di cui all'art. 71 del Regolamento Emittenti, ma Inwit non metterà a disposizione del pubblico, presso la sede

sociale e con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo avendo la stessa derogato a tale adempimento come previsto dall'art. 71, comma 1, del Regolamento Emittenti. Pertanto, Inwit è esonerata dall'obbligo di pubblicazione di dati *proforma*, che non sono quindi esposti nel presente Documento Informativo.

2.10.4 *Effetti della sottoscrizione del TIM MSA, del VOD MSA e del Passive Sharing Agreement*

Il Passive Sharing Agreement sarà sottoscritto e avrà efficacia alla Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA, mentre il VOD MSA e il TIM MSA saranno sottoscritti alla Data del Closing e avranno efficacia alla Data di Efficacia.

2.11 **Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Inwit e/o di società del Gruppo TIM**

La realizzazione dell'Operazione non comporterà la variazione dell'ammontare dei compensi degli amministratori dell'Emittente e/o delle società del Gruppo TIM.

2.12 **Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Inwit**

Fermo restando quanto segnalato nel precedente paragrafo 1.1, non sono coinvolti nell'Operazione, quali parti correlate dell'Emittente, componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti di Inwit.

2.13 **Descrizione delle attività svolte dal Comitato OPC in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione e dell'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione**

Come indicato nella Premessa del presente Documento Informativo, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, l'Operazione rappresenta una "*Operazione di Maggiore Rilevanza*", in quanto le sue caratteristiche sono tali da determinare il superamento delle soglie di "rilevanza" previste dall'Allegato 3 al Regolamento OPC.

In relazione al perfezionamento dell'Operazione e quindi alla sottoscrizione del Framework Agreement, hanno trovato pertanto applicazione gli artt. da 17 a 24 (compresi) della Procedura OPC, le cui disposizioni prevedono, *inter alia*, che (i) il Responsabile *Legal, Corporate Affairs & Compliance* informi senza indugio il Presidente del Comitato OPC in merito all'"*Operazione di Maggiore Rilevanza*" affinché possano essere celermente avviate le attività di competenza; (ii) il Presidente del Comitato OPC comunichi a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la notizia dell'avvio dell'istruttoria; e (iii) il Comitato OPC: (a) sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'operazione, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria e (b) renda motivato

parere favorevole vincolante sull'interesse dell'Emittente al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, prescrivendo altresì che qualora l'operazione con parte correlata oggetto di delibera venga influenzata dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento su Inwit, il parere del Comitato OPC indichi le ragioni della convenienza dell'operazione anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette ad eliminare il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Nello svolgimento delle sue attività, il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da esperti indipendenti di sua scelta e valuta - considerate le caratteristiche della specifica operazione - l'opportunità di invitare ad assistere a proprie riunioni, senza diritto di voto, gli altri Amministratori indipendenti.

Si rammenta che il Comitato per Controllo e Rischi di Inwit, che agisce in qualità di Comitato OPC, è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2018 e risulta composto, alla Data del Documento Informativo, dagli amministratori indipendenti Luca Aurelio Guarna (che esercita le funzioni di Presidente), Francesca Balzani e Secondina Giulia Ravera.

Come indicato nella Premessa del presente Documento Informativo, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 21 febbraio 2019, il Responsabile *Legal, Corporate Affairs & Compliance*, in data 28 febbraio 2019, ha informato il Presidente del Comitato OPC in merito al fatto che l'Operazione potesse costituire “Operazione di Maggiore Rilevanza” sulla base dei criteri indicati dall'articolo 5 della Procedura OPC, con riguardo alle potenziali modifiche al *Master Service Agreement* in essere a tale data tra TIM e Inwit.

Successivamente, in data 24 giugno 2019, il Responsabile *Legal, Corporate Affairs & Compliance* ha informato il Presidente del Comitato OPC che anche la sottoscrizione del Framework Agreement potesse costituire “Operazione di Maggiore Rilevanza” dovendosi alla stessa stregua considerare, non solo le potenziali modifiche al predetto *Master Service Agreement*, ma anche tutti gli altri atti che importino trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni e di cui è parte Inwit ai sensi del *Framework Agreement* medesimo e dei suoi Allegati, trattandosi di operazione unitaria e inscindibile.

Il Comitato OPC ha quindi prontamente avviato le proprie attività ai sensi dell'art. 18 della Procedura OPC, essendo stato coinvolto sin dalla fase iniziale delle trattative e nella fase istruttoria relativa all'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni al *management* di Inwit incaricato di perfezionare negoziare e definire i termini dell'Operazione. Il predetto *management* dell'Emittente ha costantemente e tempestivamente aggiornato il Comitato OPC in relazione all'evoluzione delle diverse attività poste in essere.

Il Comitato OPC ha inoltre deliberato di avvalersi di esperti indipendenti - Allen & Overy, quale consulente legale ed Equita quale consulente finanziario – incaricati di prestare al Comitato OPC medesimo l'assistenza, rispettivamente, da un punto di vista legale e da un punto di vista finanziario che si rendesse necessaria per supportare il Comitato OPC nella formulazione del proprio parere sull'Operazione.

Il supporto degli *advisor* è stato realizzato sia attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato OPC sia con la predisposizione di materiali illustrativi di supporto.

Al termine del processo valutativo, Equita ha espresso la propria *fairness opinion* confermando la congruità dal punto di vista economico e finanziario del Rapporto di Cambio e del Corrispettivo e la convenienza sotto il profilo economico del TIM MSA alla luce della conferma – ed in alcuni punti del miglioramento – dei principali elementi economici previsti nell'attuale *Master Service Agreement* in essere tra TIM e Inwit e Allen & Overy non ha ravvisato dubbi sulla correttezza procedimentale, nella prospettiva della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, dell'attività istruttoria svolta dal Comitato OPC che si è svolta in modo sostanzialmente conforme alle linee-guida predisposte da Allen & Overy nel promemoria reso allo stesso Comitato OPC in data 2 maggio 2019 (le “**Linee-guida**”).

Si vedano a tale riguardo i contenuti del Parere di Equita, accluso al parere del Comitato OPC che è a sua volta allegato al presente Documento Informativo quale Allegato 1.

Nel periodo antecedente la data di sottoscrizione del Framework Agreement, il Comitato OPC si è riunito 16 volte, specificatamente il: 8 marzo 2019, 18 marzo 2019, 21 marzo 2019, 1 aprile 2019, 15 aprile 2019, 2 maggio 2019, 13 maggio 2019, 29 maggio 2019, 11 giugno 2019, 24 giugno 2019, 8 luglio 2019, 15 luglio 2019, 19 luglio 2019, 23 luglio 2019, 25 luglio 2019, 26 luglio 2019.

Alle predette riunioni hanno sempre partecipato tutti i membri del Comitato OPC, oltre che il Collegio Sindacale di Inwit nella persona del Presidente Stefano Sarubbi e dei sindaci Umberto La Commara e Michela Zeme, e sono stati altresì invitati a partecipare tutti gli amministratori indipendenti non facenti parte del Comitato OPC (Enrico Maria Bignami, Laura Cavatorta e Filomena Passeggio). Sono stati coinvolti per quanto necessario i rappresentanti di Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale di Inwit per l'Operazione, e i rappresentanti di Allen & Overy e di Equita in qualità di consulenti del Comitato OPC. In particolare si osserva che le riunioni del Comitato OPC del 29 maggio 2019, dell'11 giugno 2019, del 24 giugno 2019, dell'8 luglio 2019, del 19 luglio 2019, del 23 luglio 2019, del 25 luglio 2019 e del 26 luglio 2019 si sono svolte, a seconda dei casi, con la partecipazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Responsabile *Business Support*, del Responsabile della funzione *Legal, Corporate Affairs & Compliance* e di altri dirigenti e funzionari di Inwit di volta in volta coinvolti, al fine di informare il Comitato OPC sugli sviluppi delle trattative, rispondendo alle varie domande poste nel corso della discussione dai membri del Comitato OPC e dai suoi consulenti

I sopra richiamati *advisor* del Comitato OPC hanno altresì partecipato a numerose conferenze telefoniche con gli *advisor* dell'Operazione incaricati da Inwit al fine di poter essere costantemente aggiornati in merito alle trattative e quindi relazione in merito il Comitato OPC.

Il Comitato OPC, oltre a svolgere le attività sopra descritte ed attenersi alle Linee-guida ha, *inter alia*:

- esaminato i termini e le condizioni dell'Operazione nel loro complesso;
- analizzato le valutazioni effettuate dall'*advisor* Equita, quanto agli aspetti finanziari e dal consulente legale Allen & Overy quanto alla correttezza procedurale dell'attività istruttoria svolta dal Comitato OPC e preso atto del Parere Equita e del Parere Allen & Overy;

- esaminato il contenuto delle bozze del Framework Agreement e dei relativi allegati e in particolare del Passive Sharing Agreement, del TIM MSA e del VOD MSA nonché del Progetto di Fusione che si sono susseguite nel corso del periodo di negoziazione tra le parti; nonché
- preso atto della *fairness opinion* predisposta da Mediobanca.

All'esito dei propri lavori, in data 26 luglio 2019, il Comitato OPC ha approvato all'unanimità dei suoi componenti il proprio parere favorevole sull'Operazione anche alla luce del risultato complessivo della direzione e coordinamento che TIM esercita su Inwit ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 del Codice Civile, evidenziando che l'interesse di Inwit al compimento dell'Operazione:

- è coerente con i piani e le strategie imprenditoriali perseguite da Inwit sino a questo momento, così come anche con le indicazioni emerse dai report degli analisti di mercato;
- è sorretta da concrete esigenze imprenditoriali;
- accrece il valore della Società, consentendole espansione e rafforzamento sul mercato.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento OPC, la convenienza economica dell'Operazione è stata oggetto di particolare attenzione per il Comitato PC in considerazione della sottoposizione di Inwit a direzione e coordinamento di TIM. Al riguardo, il Comitato OPC ha ritenuto che le condizioni dell'Operazione siano congrue e ragionevoli per Inwit e che appare fondato affermare la sussistenza della convenienza economica dell'Operazione in quanto, anche secondo quanto risulta dal Parere di Equità:

- i termini economici costituiscono condizioni in linea con i valori di mercato, che sarebbero stati verosimilmente applicati anche qualora l'Operazione fosse stata conclusa con un soggetto diverso da una parte correlata;
- l'Operazione:
 - accrece gli *asset* di Inwit;
 - migliora il profilo di rischio con riferimento alla percentuale di ricavi garantiti dal TIM MSA e dal VOD MSA;
 - migliora la struttura finanziaria che diventa più efficiente ed in linea con i riferimenti di mercato;
 - evidenzia elementi di accrescimento di valore rappresentati dalle sinergie di ricavo;
 - rappresenta un'opportunità unica per dimensione e fattibilità nel panorama del mercato domestico.

Il Comitato OPC ha altresì confermato il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione, affermando in particolare che gli aspetti dell'Operazione diversi dal corrispettivo sono stati negoziati secondo le prassi di mercato per operazioni analoghe, e non si ravvisano clausole anomale e ingiustificate negli atti che Inwit ha negoziato fino a oggi e sarà chiamata a stipulare nell'ambito dell'Operazione.

Il Comitato OPC ha quindi espresso, ai sensi dell'art. 21 della Procedura OPC e dell'art. 8 del Regolamento OPC, il proprio parere positivo in ordine all'interesse di Inwit al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione stessa.

Il Framework Agreement è stato, da ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 luglio 2019. Si precisa che in pari data è stato approvato anche dal Consiglio di Amministrazione di TIM.

La predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata pertanto approvata all'unanimità.

2.14 Applicabilità delle disposizioni di cui all'Articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC

Le disposizioni di cui all'Articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC non sono applicabili all'Operazione. La rilevanza dell'Operazione sussiste, infatti, in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

ALLEGATI

Allegato 1 Parere del Comitato OPC rilasciato in data 26 luglio 2019, cui è allegato il Parere di Equita rilasciato in data 26 luglio 2019.